



AGENZIA PROVINCIALE PER  
GLI APPALTI E CONTRATTI

**Servizio appalti**

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

**P** +39 0461 496444

**F** +39 0461 496422

**@** serv.appalti@provincia.tn.it

**@** serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, 17 novembre 2017

Prot. n. S171/17/ 633627 /1113 – AT47481

**Oggetto: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE PASSO S. GIOVANNI – LOCALITÀ CRETACCIO. UF2 UNITÀ GALLERIA (opera S-815)**

### **NOTA DI CHIARIMENTI N. 4**

Con la presente si comunica che il competente Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, ha dato riscontro al quesito che si riporta di seguito:

#### **QUESITO 10**

nella nostra veste di Impresa interessata alla partecipazione alla procedura di cui all'oggetto, in associazione con [REDACTED], facendo anche seguito alla missiva di [REDACTED] Trento di data 14.09.2017 che, per praticità, ulteriormente qui alleghiamo, desideriamo rappresentarVi, in particolare, uno dei due elementi di criticità già ivi riscontrati.

La questione riguarda la garanzia richiesta dall'art. 25 bis del CSA *"a copertura di ogni eventuale danno diretto o indiretto procurato alla galleria idraulica dell'impianto idroelettrico di Torbole - GDI023SA e verificatosi nel corso dell'esecuzione dei lavori"*.

Atteso che i lavori in galleria oggetto d'appalto interferiscono con l'impianto idroelettrico di proprietà di Hydro Dolomiti Energia, il C.S.A. impone all'aggiudicatario la presentazione di una garanzia *"a prima richiesta"* a copertura dei danni eventualmente arrecati a tale impianto.

L'originaria formulazione del C.S.A. richiedeva una garanzia bancaria a prima richiesta per l'importo di € 20 milioni, secondo il testo allegato al capitolato.

La Provincia di Trento ha successivamente modificato tale originaria previsione, di tal che il vigente art. 25bis del capitolato prevede oggi l'obbligo di procurare una fidejussione bancaria, sempre a prima richiesta, per l'importo di € 5 milioni e una assicurativa per l'importo di € 15 milioni. Purtroppo, i) l'ammontare degli importi garantiti e ii) la natura delle garanzie (ossia, a prima richiesta) costituiscono anche oggi un ostacolo all'accesso alla procedura di gara.

A seguito, infatti, di una ricerca di mercato sul sistema bancario ed assicurativo, garanzie di tale natura ed importo sono di difficile, se non impossibile, reperimento, anche da Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara.

Per contro, ci permettiamo di ricordare che già l'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede l'obbligo per l'esecutore di procurare una polizza assicurativa che copra anche la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; garanzia che andrebbe a "sommarsi" a quelle di cui sopra.

Ciò premesso, ci permettiamo di evidenziare quanto sopra, anche nell'interesse dell'Amministrazione al fine di garantire una ampia partecipazione alla gara in questione, affinché possa essere da Voi valutata l'espunzione dell'obbligo di fornire le predette garanzie a prima richiesta dal disciplinare di gara.

Nel qual caso, veniamo a richiederVi una proroga dei termini di presentazione delle offerte di 10 giorni dalla data di pubblicazione della rettifica del bando.

## RISPOSTA 10

Negli atti di gara (vedasi allegati 2 e 2-bis al capitolato speciale – parte amministrativa) è stato specificato che *“HDE ha dato il nulla osta alla realizzazione dei lavori suddetti con lettera del 13/06/2017 prot. 000864 costituita da tre pagine (allegato al progetto di gara), nelle quali sono contenute le condizioni e prescrizioni considerate vincolanti per l'esecuzione dei lavori e che regoleranno i rapporti fra HDE e l'Impresa. Tale lettera alle pagine due e tre prevede: “Considerato il valore economico delle opere idroelettriche di HDE, il potenziale danno alle stesse in ragione della realizzazione delle Vostre opere in progetto, il conseguente fuori servizio con mancata produzione di energia che potrebbe derivarne, la complessità e l'entità degli oneri collegati associati ai valori da garantire ed ai tempi di garanzia, HDE ribadisce la necessità e la condizione ai fini del rilascio del nulla osta da parte della scrivente che, da parte Vostra o dell'Impresa affidataria, venga rilasciata adeguata garanzia fideiussoria Bancaria del tipo “a prima richiesta” (di seguito “fideiussione”), con testo che dovrà essere approvato da HDE. In particolare chiediamo si operi come segue: [omissis]”.*

Considerato che la prescrizione in questione è stata posta dal soggetto legittimo titolare dell'interesse, anche di natura pubblicistica, alla salvaguardia da possibili rischi esecutivi che possano gravemente nuocere alla produzione idroelettrica (con danni assai ingenti di natura diretta e indiretta) e considerato, inoltre, che non compete agli scriventi interferire su decisioni e scelte effettuate dal concessionario, si evidenzia che le richieste fideiussioni devono essere prodotte non al momento della presentazione dell'offerta e neppure al momento della sottoscrizione del contratto, bensì nel diverso momento della consegna dei lavori all'aggiudicatario (come specificato all'articolo 12-bis del cta che specifica che *“è obbligato a trasmettere in originale a Hydro Dolomiti Energia e in copia alla stazione appaltante, almeno 30 giorni prima della consegna dei lavori ...”*).

Non si rinviene, peraltro, alcuna impossibilità assoluta alla presentazione della garanzia a prima richiesta quanto, semmai, un'indubbia maggior onerosità che, nello specifico, appare tuttavia proporzionata e non discriminatoria in quanto si richiede uno specifico adempimento a carico di chiunque risulterà aggiudicatario di questa importante commessa in relazione a un rischio di natura del tutto peculiare che non è possibile coprire nell'ambito di una polizza CAR.

Ferme restando le modalità di presentazione della fideiussione bancaria e il mantenimento della CAR con i relativi massimali, al fine di facilitare gli offerenti nella ricerca di soggetti idonei a prestare la fideiussione assicurativa e poter, eventualmente, contenere i costi, si lascia ampio margine e libertà di scelta della forma e della tipologia contrattuale, per cui è anche accettabile la fideiussione assicurativa inserita nel contesto di una polizza assicurativa (quindi: anche nell'ambito della CAR, come estensione della stessa) a condizione che contenga tutte le clausole espressamente previste dagli atti di gara e garantisca il pagamento “a prima richiesta”.

Considerato che la risposta non comporta alcuna modifica dei contenuti e delle prescrizioni degli atti di gara, si ritiene inopportuna la concessione della richiesta proroga.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione “Dati generali / informazioni acquirente”).

IL DIRIGENTE  
- dott. Leonardo Caronna –  
Documento firmato digitalmente